

## REGOLAMENTO (CE) N. 789/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale <sup>(2)</sup> stabilisce le norme da applicare ai movimenti di tali animali, per quanto concerne la febbre catarrale, nelle e dalle zone soggette a restrizioni. Esso stabilisce anche le condizioni per l'esenzione dal divieto d'uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE, e che si applica ai movimenti di tali animali, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni. Dette condizioni comprendono la protezione di tali animali dagli attacchi dei vettori.

(2) Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella concezione dei programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale in vigore negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la delimitazione di «aree a rischio ridotto», possono essere elaborate strategie alternative al controllo con animali di riferimento ma ugualmente efficaci nel dimostrare l'assenza di circolazione del virus. Le indagini sierologiche/virologiche possono anche comprendere test sui campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.

(3) L'esperienza ha mostrato che l'applicazione dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007 finalizzati a prevenire l'esposizione degli animali ai vettori può essere difficile. Può essere tuttavia possibile prevenire l'esposizione degli animali ai vettori, a determinate condizioni, in stabilimenti quali centri di inseminazione artificiale o stazioni di quarantena. La protezione dagli attacchi dei

vettori non deve dipendere unicamente dall'uso di insetticidi e/o repellenti ma deve anche prevedere che gli animali siano tenuti in uno stabilimento a prova di vettore nel quale si adottano misure supplementari, in particolare una combinazione di appropriate barriere fisiche e trattamenti chimici (insetticidi e/o repellenti) per prevenire il contatto tra animali e vettori. L'assenza di vettori può essere verificata utilizzando trappole per vettori all'interno di tali stabilimenti.

(4) Secondo il parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali dell'EFSA relativo al rischio di trasmissione della febbre catarrale durante il transito degli animali, adottato l'11 settembre 2008 <sup>(3)</sup>, i rischi risultanti dallo spostamento di animali durante un periodo stagionale a basso rischio di trasmissione, anche in assenza di analisi supplementari, rimangono sostanzialmente inferiori rispetto ad altri periodi, anche se combinati ad analisi sierologiche o test di PCR. Inoltre, se il periodo di transito durante il quale gli animali sono esposti agli attacchi dei vettori non è superiore a un giorno, l'efficacia di insetticidi e/o repellenti impiegati come misure di riduzione del rischio è considerata sufficiente a proteggere gli animali da tali attacchi.

(5) Il transito attraverso «aree a rischio ridotto» in cui si pratica la vaccinazione e in cui non vi è circolazione di un sierotipo o di sierotipi specifici del virus della febbre catarrale, non presenta un rischio di infezione per gli animali.

(6) È dunque opportuno stabilire determinate deroghe al requisito generale di cui al regolamento (CE) n. 1266/2007 secondo il quale animali e veicoli devono essere trattati con insetticidi o repellenti per tutte le operazioni di transito.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1266/2007.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

<sup>(3)</sup> The EFSA Journal (2008) 795, pagg. 1-56.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue:

1) all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2 *bis*. Gli Stati membri, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che deve tenere conto di sufficienti dati epidemiologici ottenuti attraverso l'attuazione di un controllo, conformemente al punto 1.1.2.1 o al punto 1.1.2.2 dell'allegato I, sono autorizzati a delimitare una parte della zona di protezione come «zona soggetta a restrizioni, in cui è praticata la vaccinazione, senza circolazione del virus della febbre catarrale di un sierotipo specifico o di sierotipi specifici» (di seguito «area a rischio ridotto»). Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:»;

2) all'articolo 9, il paragrafo 1, lettera c) e i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«c) quando è previsto un periodo di riposo di oltre un giorno in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali vengono protetti dall'eventuale attacco dei vettori della malattia in uno stabilimento a prova di vettore.

2. Il primo paragrafo del presente articolo non si applica se il transito avviene:

a) esclusivamente da o attraverso aree geografiche epidemiologicamente rilevanti della zona soggetta a restrizioni durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito a norma dell'allegato V; o

b) da o attraverso parti della zona soggetta a restrizioni delimitata come «area a rischio ridotto» conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 *bis*.

3. Se gli animali soddisfano almeno una delle condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato III, sezione A, non si applicano il trattamento degli animali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la protezione degli animali di cui al paragrafo 1, lettera c).

4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Trattamento insetticida/repellente con ... (*inserire il nome del prodotto*) il ... (*data*) in conformità del regolamento (CE) n. 1266/2007 (\*)».

(\*) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.»;

3) all'articolo 9 *bis*, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, oppure dalla decisione 93/444/CEE:

«Animali conformi all'articolo 9 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007».

4) gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2009.

Per la Commissione  
Androulla VASSILIOU  
Membro della Commissione

## ALLEGATO

Gli allegati I e III sono modificati come segue:

1) l'allegato I è modificato come segue:

a) il punto 1.1.2.2 è sostituito dal seguente:

«1.1.2.2. Le indagini sierologiche/virologiche:

- sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale; sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell'anno in cui è più facile individuare la sieroconversione o l'infezione,
- sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell'area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in maniera da rilevare una prevalenza del 20 % con un'affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica. Allo scopo di delimitare una parte di una zona di protezione quale "area a rischio ridotto" conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 bis, l'indagine deve prevedere che le dimensioni del campione siano calcolate in modo da rilevare una prevalenza mensile del 2 % con un'affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica epidemiologicamente rilevante,
- garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche,
- devono accertare che i test di laboratorio siano strutturati in modo che i test diagnostici positivi siano seguiti da test sierologici/virologici specifici al sierotipo e mirati al sierotipo o ai sierotipi della febbre catarrale che dovrebbero essere presenti nell'area geografica epidemiologicamente rilevante al fine di individuare il sierotipo specifico in circolazione,
- possono essere strutturate in modo da controllare la copertura della vaccinazione e la distribuzione dei diversi sierotipi della febbre catarrale presenti nella zona sottoposta a restrizioni,
- possono comprendere analisi dei campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.»;

b) il punto 2.2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.2. Le indagini sierologiche/virologiche:

- sono costituite almeno da un programma annuale attivo di test sierologici/virologici delle popolazioni di specie sensibili, al fine di rilevare le prove di una trasmissione del virus della febbre catarrale; sono effettuate analisi sierologiche e/o virologiche casuali in tutte le aree geografiche epidemiologicamente rilevanti e nel periodo dell'anno in cui è più facile individuare la sieroconversione o l'infezione,
- sono concepite in modo che i campioni risultino rappresentativi e appropriati alla struttura della popolazione di specie sensibili nell'area geografica epidemiologicamente rilevante e le dimensioni del campione siano calcolate in maniera da rilevare una prevalenza del 20 % con un'affidabilità del 95 % nella popolazione delle specie sensibili di tale area geografica,
- garantiscono che gli animali sieropositivi da popolazioni vaccinate o immunizzate non interferiscano con le indagini sierologiche,
- possono comprendere analisi dei campioni raccolti per altri scopi, ad esempio campioni provenienti da macelli o latte sfuso.»;

2) l'allegato III è modificato come segue:

a) la sezione A è modificata come segue:

i) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«gli animali devono essere stati protetti, fino alla spedizione, da attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore almeno per i 60 giorni precedenti la data della spedizione.»;

ii) al punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«gli animali devono essere tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori, definito a norma dell'allegato V, o devono essere stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per un periodo di almeno 28 giorni e devono essere stati sottoposti durante tale periodo a un test sierologico secondo il manuale UIE degli animali terrestri al fine di rilevare anticorpi del gruppo virale della malattia, con risultati negativi, effettuato su campioni raccolti da tale animale almeno 28 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.»;

iii) al punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«gli animali devono essere stati tenuti fino alla spedizione in una zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale durante il periodo stagionalmente libero da vettori definito a norma dell'allegato V, o essere stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per un periodo di almeno 14 giorni ed essere stati sottoposti durante tale periodo a un test di identificazione dell'agente secondo il manuale UIE degli animali terrestri, con risultati negativi, effettuato su campioni raccolti da tale animale almeno 14 giorni dopo la data d'inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori o del periodo stagionalmente libero da vettori.»;

b) alla sezione B, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta dello sperma e durante la raccolta stessa.»;

c) alla sezione C, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sono stati protetti dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento a prova di vettore per almeno 60 giorni prima dell'inizio della raccolta degli embrioni/degli ovuli e durante la raccolta stessa.».

---